

## **STATUTO**

**della**

**“FINTECNA S.p.A.”**

-----

### **DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

#### **ART. 1**

La “**FINTECNA S.p.A.**” è regolata dal presente statuto.

#### **ART. 2**

La Società ha per oggetto:

1) l’assunzione, gestione e dismissione di partecipazioni in Società o Enti in genere, ivi compresi quelli in stato di liquidazione, operanti in Italia ed all’Estero nei settori industriale, immobiliare e dei servizi, nonché il compimento di attività di servizio connessa alla gestione di società, enti e aziende in genere, anche afferente a processi di liquidazione; il tutto, comunque, con esclusione di qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico.

A tal fine la Società potrà curare il coordinamento tecnico e finanziario delle Società ed Enti ai quali partecipa, provvedendo all’assistenza finanziaria degli stessi, prestando fidejussioni e ogni altra forma di garanzia a Società ed Enti partecipati e non;

2) l’acquisto e l’alienazione di beni immobili di qualunque genere o destinazione, lo svolgimento di operazioni e negozi giuridici di qualunque natura riguardanti gli stessi, ivi compresa la locazione, l’affitto, la concessione in godimento ed il rilascio di garanzie reali, il

tutto sia in Italia che all'Estero, sia in proprio che per conto terzi.

A tal fine la Società potrà effettuare interventi per la valorizzazione, la trasformazione, il risanamento, la bonifica, la ristrutturazione, il recupero, la riqualificazione e il mantenimento funzionale di beni immobili, la erogazione di servizi integrati di supporto logistico-organizzativo in favore di terzi, nonché l'esecuzione di interventi e servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'esecuzione di analisi e studi di fattibilità, e tutte le prestazioni tecniche comunque connesse, funzionali ed integrate a tali attività.

La Società si inibisce le attività di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39 e successive modificazioni e integrazioni.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società può partecipare a gare d'appalto, assumere concessioni da Pubbliche Amministrazioni e autorizzazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari - ivi comprese la compravendita e la gestione, non ai fini del collocamento, di titoli pubblici e privati di ogni specie e natura - ed immobiliari ritenute necessarie o utili, la compravendita di complessi produttivi o intere Aziende o Società, sia industriali sia commerciali o di servizi, l'acquisto e la cessione di crediti e debiti di qualsivoglia natura, e qualsiasi altra operazione ritenuta opportuna.

### **ART. 3**

La Società ha sede in Roma.

Potranno essere istituite e soppresse, nei modi di legge, anche all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie.

### **ART. 4**

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100.

#### **ART. 5**

Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o dall'indirizzo comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

### **CAPITALE-AZIONI-OBBLIGAZIONI**

#### **ART. 6**

Il capitale sociale è di Euro 240.079.530 (duecentoquarantamilionisettantanovemilacinquecentotrenta) diviso in n. 24.007.953 (ventiquattromilionisettemilanovecentocinquantatre) azioni ordinarie.

Le azioni non hanno valore nominale.

#### **ART. 7**

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari, sottoscritti da uno degli Amministratori.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

In caso di aumento di capitale, i conferimenti potranno essere effettuati sia in denaro sia in natura.

Addivenendosi ad aumenti di capitale le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di

Amministrazione in una o più volte.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura di due punti oltre il tasso legale. Resta in ogni caso salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 c.c..

#### **ART. 8**

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni.

L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 12 II comma del presente Statuto con le modalità previste dalla legge.

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolamentano la raccolta del risparmio tra il pubblico. Resta peraltro inteso che la concessione di detti finanziamenti da parte dei soci è libera.

#### **ASSEMBLEA**

#### **ART. 9**

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono tenute, di regola, nella sede della Società, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

Spetta all'Assemblea Ordinaria, fintantochè lo Stato Italiano detiene direttamente o indirettamente il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 I comma n.1 c.c., autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe operative al Presidente su specifiche materie delegabili ai sensi di legge.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale in considerazione del fatto che la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e svolge attività di assunzione e gestione di partecipazioni.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.

#### **ART. 10**

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto. Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, ai sensi, con le modalità ed entro i limiti di legge.

#### **ART. 11**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, che lo sostituisce ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, in difetto di che il presidente dell'Assemblea è eletto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'Assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea medesima ed accertare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea elegge un Segretario, anche non socio.

#### **ART. 12**

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del

giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da comunicarsi ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi con mezzi - quali lettera raccomandata, telegramma o fax - che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'Assemblea. E' escluso il voto segreto.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Collegio Sindacale.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data comunicazione delle deliberazioni assunte, tempestivamente e comunque entro dieci giorni, ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare.

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di

cui al precedente art. 11;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovino contemporaneamente il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

### **ART. 13**

Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbali redatti e sottoscritti ai sensi di legge.

## **SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

### **ART. 14**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al collegio sindacale e al soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi di legge e del presente statuto.

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### ART. 15

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare:

1. I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni.

Ai fini del calcolo di tali limiti, non si considerano gli incarichi di

amministratori in società controllate o collegate.

Gli amministratori cui non siano state delegate tali attribuzioni possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

3. La carica di amministratore non può essere ricoperta da colui che:

a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

I. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

II. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

III. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera c), numero I, non rilevano se inferiori ad un anno.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 3, lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 3, lettera d), con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al precedente punto 4. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione, almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del precedente punto 4, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386, comma I, c.c..

Qualora per qualsiasi causa cessi la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea si intenderà cessato l'intero Consiglio e gli Amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

#### **ART. 16**

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'Assemblea che ha proceduto alla sua nomina e qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea stessa, elegge tra i suoi membri un Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì eleggere un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento del Presidente medesimo; tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può anche essere persona estranea al Consiglio.

#### **ART. 17**

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale e altrove, tutte le volte che egli lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine

del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri ed ai sindaci effettivi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Vice Presidente che sostituisce il Presidente ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, ovvero dal Consigliere più anziano di età, qualora non sia stato nominato il Vice Presidente.

La convocazione - contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno - viene fatta, agli indirizzi risultanti dai libri sociali o all'indirizzo indicato per iscritto dal soggetto interessato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax. Nei casi di urgenza, il predetto termine può essere ridotto sino a ventiquattro ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata.

Della convocazione viene dato avviso negli stessi modi e termini ai Sindaci Effettivi (per gli effetti dell'art. 2405 c.c.) e al Magistrato della Corte dei Conti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

In mancanza delle formalità di convocazione delle riunioni di Consiglio di Amministrazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi componenti, nonché tutti quelli del Collegio Sindacale e il Magistrato della Corte dei Conti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Gli astenuti si considerano non votanti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in audio o audiovideo collegamento. In tal caso il Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, colui che lo sostituisce ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto), deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando, personalmente e in modo certo, tutti i partecipanti audio o audiovideo collegati, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi o di trasmissione consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire nella trattazione degli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovino contemporaneamente sia il Presidente (o in caso di sua assenza colui che lo sostituisce ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto) che il Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti, su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Il Presidente e il Segretario possono rilasciare copia ed estratti dei verbali convalidandoli con la loro firma, anche disgiuntamente tra loro agli effetti di legge.

#### **ART. 18**

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2365 c.c. sono attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti

dagli artt. 2505 c.c. e 2505 bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative.

#### **ART. 19**

Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea degli Azionisti di cui all'art. 9 del presente statuto, può attribuire deleghe operative al Presidente sulle materie delegabili ai sensi di legge indicate dall'assemblea determinandone in concreto il contenuto.

Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto al precedente comma, può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che conseguentemente viene nominato Amministratore Delegato.

Solo a tale componente e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui al precedente comma, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389 III comma c.c.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni centottanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori

Generali, determinandone le attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti procure speciali a dipendenti della Società e anche a terzi.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.

Il Responsabile della funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.

#### **ART. 20**

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque Autorità Giudiziaria ed Amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, ove nominato.

La firma del Vice Presidente attesta di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il potere di rappresentanza e di firma sociale può essere conferito dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i limiti ad uno o più Amministratori e a dipendenti della Società.

#### **ART. 21**

Al Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi membri per ragione del loro ufficio, un compenso globale annuo la cui entità fissata dall'Assemblea, resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di

quest'ultima.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà come ripartire il compenso di cui al comma precedente, salvo che a ciò abbia già provveduto l'Assemblea.

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti gli organi sociali.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di Amministratore.

## **COLLEGIO SINDACALE**

### **ART. 22**

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione che consentano ai partecipanti di seguire la discussione, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire alla trattazione degli argomenti trattati.

## **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

### **ART. 23**

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro istituito ai sensi di legge.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico è rinnovabile.

La società incaricata della revisione legale dei conti:

- a) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevanza dei fatti di gestione nelle scritture

contabili;

c) svolge ogni altra attività prescritta dalla legge in conformità a quanto dalla stessa disposto.

#### **ART. 24**

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio per sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la

formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

L'organo amministrativo delegato e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al comma 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove sia previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

## **BILANCIO E RIPARTO UTILI**

### **ART. 25**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Qualora ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, durante il corso dell'esercizio, potrà distribuire acconti sui dividendi.

## **ART. 26**

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato dall'Assemblea su proposta del Consiglio stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili saranno prescritti a favore della Società.

## **LIQUIDAZIONE**

### **ART. 27**

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

### **ART. 28**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.